



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA  
CATANZARO

Ricorso n. 1516/13  
ORD. COLL. n. 1445/15


Ad Andrea Pagliuso c/o avv.ti Vincenzo Ferrari,  
Flavio Vincenzo Ponte  
Via A. De Filippis, 26  
87100 Cosenza

Trasmissione ordinanza collegiale

Si trasmette copia dell'ordinanza collegiale n. 1445/15 pronunciata sul ricorso RG n 1516/13.

Catanzaro, lì 15 settembre 2015

L'Assistente



NB: Si prega di trasmettere la documentazione richiesta in triplice copia ed in formato elettronico.

N. 1465/15 REG.PROV.COLL.  
N. 01516/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2013, proposto da:

Andrea Pagliuso, rappresentato e difeso dagli avv. Flavio Vincenzo Ponte, Vincenzo Ferrari, con domicilio eletto presso Crescenzo Santuori in Catanzaro, Via Santa Maria di Mezzogiorno, 17;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Commissione Giudicatrice, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;

*nei confronti di*

Achille Benvenuto;

*per l'annullamento*

del provvedimento n. 1347/2013, recante graduatoria definitiva di

concorso a cattedra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Commissione Giudicatrice;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la necessità che il ricorso sia preliminarmente notificato nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di tutti i candidati che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del complessivo gravame e che ciò possa avvenire, a discrezione dell'interessato, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, mediante pubblicazione, sul sito web della P.A. resistente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, decr. 17 luglio 2014 n. 669), di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione appellata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;




- 
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
  - 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  - 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";

Si prescrive, inoltre, che la P.A. resistente:



c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte appellante un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

Ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.

Riserva all'esito ogni decisione sull'istanza cautelare.

Rinvia alla camera di consiglio del 12 gennaio 2016.


Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 11 SET. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CALABRIA  
CATANZARO

Per copia conforme all'Originale

Catanzaro, 15 SET. 2015

L'ASSISTENTE

*Quaranta*





*Tribunale Amministrativo  
Regionale della Calabria  
Via Al De Capone, 76/78  
88100 Catanzaro*



*Al Anacle Sagliano e/o Arit.  
Vincenzo Ferraro, Paolo Vincenzo Ponte  
Via A. De Filippo, 26  
87100 Cosenza*

